

Conservazione dello stato di disoccupazione (art. 4, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 181/2000)

L'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 181/2000, così come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, stabilisce il principio della **conservazione dello stato di disoccupazione** a seguito di **svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione**. Si tratta di una previsione derogatoria rispetto alla regola generale, secondo la quale si è disoccupati solo in assenza di qualunque attività lavorativa sia subordinata che autonoma. La previsione in esame ha il chiaro scopo di non scoraggiare l'accesso in forma regolare dei disoccupati ad occasioni di lavoro di breve durata o a bassa remunerazione, consentendo di non perdere i benefici connessi allo stato di disoccupazione (indennità previdenziali, benefici assistenziali, anzianità di disoccupazione).

L'effetto più importante che la norma persegue è quello di consentire al lavoratore di essere immediatamente disponibile anche nel corso di svolgimento dell'attività lavorativa, distinguendosi per questo dall'istituto della sospensione (art. 4, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 181/2000), che viceversa produce la sua temporanea indisponibilità.

Le prime disposizioni attuative in materia di conservazione dello stato di disoccupazione sono contenute nell'allegato A della DGR 1837 del 18.06.2004. Tuttavia, nel corso degli anni i SPI provinciali, di fronte alle molteplici e diverse fattispecie concrete che si prospettavano, hanno introdotto prassi e comportamenti non sempre uniformi. Con lettera prot. 134179 del 10.03.2010, la Direzione lavoro della Regione Veneto è già intervenuta in via interpretativa sulla disciplina dell'istituto, con lo scopo di uniformare nel territorio regionale i comportamenti dei SPI provinciali, modificando per taluni aspetti le disposizioni di cui alla DGR citata.

Con la presente deliberazione, in sostituzione del punto 3.6 lett. c) dell'Allegato A della DGR n. 1837 del 18.06.2004, si dispone quanto segue:

1. Attività lavorativa: si intende qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro sia di tipo subordinato che autonomo; per quanto riguarda le prestazioni occasionali di tipo accessorio (art. 70, D.Lgs. n. 276/2003) la permanenza in stato di disoccupazione è prevista ope legis, indipendentemente dai limiti di reddito.
2. Limiti reddituali: vengono definiti di anno in anno sulla base della normativa in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.
Per l'anno 2011 risultano così fissati: a) euro 8.000,00 per reddito da lavoro subordinato, cui è assimilato il reddito derivante da contratto di lavoro ex art. 61, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 276/2003, nonché quello percepito dal socio lavoratore delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi e agricole; b) euro 4.800,00 per reddito da lavoro autonomo, vale a dire il reddito derivante da prestazione d'opera ex art. 2222 del codice civile.
3. Modalità di calcolo: il calcolo dei limiti di reddito si effettua dividendo l'importo complessivo del compenso previsto dal contratto per la sua durata espressa in mesi (eventuali frazioni valgono un mese intero). Pertanto il diritto alla conservazione sussiste se il reddito mensile è di euro 667,00 con contratto di lavoro subordinato e assimilati e di euro 400,00 con contratto di lavoro autonomo. In caso di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il reddito mensile si ottiene dividendo per 12 la retribuzione annuale.
4. Istanza di conservazione: il lavoratore interessato deve presentare al CPI del domicilio, anche via fax, istanza di conservazione entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del rapporto di lavoro, indicando il nominativo del datore di lavoro, la data di inizio e l'eventuale termine del contratto, la retribuzione o il compenso previsti. Il lavoratore è responsabile della correttezza e della veridicità delle

informazioni fornite, ai sensi della normativa in materia di dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000, ferma restando la facoltà per i CPI di effettuare i controlli secondo quanto previsto dalla succitata normativa.

5. Stato di disoccupazione: Il lavoratore che effettua la dichiarazione nel termine suddetto conserva senza soluzione di continuità lo stato di disoccupazione con decorrenza dall'ultima DID attiva. Qualora il lavoratore abbia una DID attiva, ma presenti istanza di conservazione oltre il termine indicato, lo stato di disoccupazione ricomincia a decorrere da quest'ultima data; in tal caso il periodo che intercorre tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di presentazione dell'istanza può essere considerato di "sospensione dello stato di disoccupazione" qualora ricorrano le condizioni previste. Il lavoratore che abbia in corso una attività lavorativa che consente la conservazione, ma non abbia in corso una DID attiva, può in qualsiasi momento presentare dichiarazione di immediata disponibilità, con riconoscimento dello stato di disoccupazione a decorrere da tale data.

Le presenti disposizioni entrano immediatamente in vigore. Ogni altra disposizione deve intendersi abrogata.